

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)**

con i poteri di Giunta Comunale

NUMERO 28 DEL 14-04-2022

Oggetto: RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 165/2001.
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI.

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale *f.f.*, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
Dr.ssa Rosalba SCIALLA	Prefetto – Presidente	X
Dr. Antonio GIACCARI	Viceprefetto - Componente	X
Dr.ssa Desirée D'OVIDIO	Dirigente di II fascia - Componente	assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

➤ **Premesso** che:

- L'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- L'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parimenti, prevede che: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così stabilisce: "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- L'art. 33 del richiamato D. Lgs. 165/2001, inoltre, così sancisce: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- L'art. 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017), introducono, per gli enti locali territoriali, il principio del "pareggio di bilancio", presupposto indefettibile per poter procedere alle

assunzioni del personale dipendente;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2020, esecutiva, veniva definitivamente approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il quinquennio 2018 – 2022;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2021, esecutiva, veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022, veniva rideterminata la Dotazione Organica, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
- Con Decisione n. 15 del 23.02.2022, la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha approvato la Dotazione Organica, così come rideterminata con il citato provvedimento;
- L'art. 267 del D. Lgs. 267/2000 prescrive: "Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento";

➤ **Rilevato** che, di conseguenza, è necessaria la ricognizione della sussistenza dei presupposti che consentano una corretta e legittima attività di reclutamento delle risorse umane;

➤ **Considerato** che è possibile effettuare positivamente anche per il 2022 la ricognizione di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, affermando che il Comune di Villaricca non versa nelle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ivi menzionate, in quanto:

- L'Ente ha rispettato per il 2021 il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, in riferimento al triennio 2011 – 2013, come stabilito dal successivo comma 557 quater, come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014;

- Il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente per il 2021 è pari al 18,92%, secondo quanto desunto dai dati di preconsuntivo, essendo stato ulteriormente abbassato a causa delle 7 cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2021;

- Il rapporto medio tra dipendenti e popolazione è di gran lunga al di sotto di quello stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2020 per i comuni in condizioni di dissesto di pari dimensioni demografiche – pari ad un dipendente ogni 152 abitanti – in quanto alla data del 31.12.2021 si contavano n. 50 dipendenti per una popolazione di 31.690 abitanti, pari ad un dipendente per ogni 634 abitanti (circa il 24%, quindi, rispetto al valore medio stabilito dal Ministero);

➤ **Rilevato** che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche

per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [...]"

➤ **Considerato** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, emanato in attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione legislativa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2020, e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al precedente 20 aprile 2020;

➤ **Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2020, esplicativa dei contenuti del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020;

➤ **Vista**, infine, la nota di lettura ANCI del 24 settembre 2020, avente ad oggetto il D.P.C.M. 17 marzo 2020 e la Circolare del 13 maggio 2020;

➤ **Rilevato** che, nonostante i parametri sopra richiamati consentano, in linea teorica, la programmazione delle assunzioni per gli esercizi 2022 – 2024, non è possibile, tuttavia, programmare per l'esercizio in corso alcuna forma di

reclutamento, atteso il mancato rispetto del valore soglia contenuto nella Tabella 1 di cui all'articolo 4 del richiamato D.P.C.M. 17 marzo 2020;

➤ **Ritenuto**, di conseguenza, di dover dare atto dell'assenza di eccedenze di personale, e di dover rinviare, alla luce di quanto illustrato al capoverso precedente, ogni decisione sul fabbisogno del personale e sulla programmazione delle assunzioni, da inviare, per l'autorizzazione, alla Commissione per la Stabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;

➤ **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Dare atto** che anche per il 2022 il Comune di Villaricca non versa in condizioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, e che ha rispettato per l'anno 2021 il tetto di spesa stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2. **Stabilire** altresì che ogni decisione riguardante il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni è rinviata ai futuri esercizi finanziari, nonostante la teorica possibilità assunzionale esistente, a causa del mancato rispetto del valore soglia contenuto nella Tabella 1 di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 17 marzo 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

**OGGETTO: RILEVAZIONE DELLE ECCEденZE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 33
D. LGS. 165/2001. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI.**

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-04-2022

Il Responsabile del Settore Proponente

FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: RILEVAZIONE DELLE ECCEденZE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 33
D. LGS. 165/2001. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI.

Si esprime parere Non Necessario

Villaricca, li' 11-04-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente

f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Componente – assente

Il Segretario Generale f.f. verbalizzante

f.to Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L'originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale